

REGOLAMENTO (CEE) N. 1523/88 DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 1988

che fissa l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, per il periodo dal 1° al 30 giugno 1988

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che, in vista dell'applicazione, a decorrere dal 1° giugno 1988, del regime di prelievo di corresponsabilità,

occorre, in attesa della fissazione definitiva del livello del prelievo di corresponsabilità per la campagna 1988/1989, stabilire a titolo provvisorio detto prelievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° al 30 giugno 1988, l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 5,38 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KLEIN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).